

Cremona, lì 8 marzo 2019 Prot. n. 00041/2019

ATTENZIONE COMUNICAZIONE IMPORTANTE ED URGENTE!!!!

**A tutti gli iscritti all'Ordine ed in particolare
ai colleghi che lavorano in campo sanitario**

Gentile Collega,

con l'entrata in vigore della Legge 3/2018 i Chimici ed i Fisici sono a tutti gli effetti stati inseriti fra i **professionisti sanitari** e quindi sottoposti all'**obbligo della formazione ECM** (Educazione Continua in Medicina). Non è pertanto più applicabile il Regolamento della Formazione Continua emanato dal Consiglio Nazionale dei Chimici.

Il triennio attuale formativo di riferimento per tutti i professionisti sanitari è il 2017-2019.

A seguito di diverse audizioni intercorse tra la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e la Commissione Nazionale Formazione Continua (di seguito e per brevità CNFC), in data 25/10/2018, è stato deliberato da quest'ultima che:

i professionisti Chimici e Fisici potranno assolvere il proprio obbligo formativo individuale per il triennio in corso (2017-2019), maturando entro il 31 dicembre 2019 un numero complessivo di 50 crediti formativi ECM, al netto di esoneri ed esenzioni e con eventuale riconoscimento di CFP acquisiti nello stesso triennio che saranno tramutati in ECM.

Preme sottolineare che **nulla è cambiato per coloro che già operavano nel settore sanitario ed erano già tenuti all'obbligo ECM** antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 3/2018. Questa categoria di professionisti è pertanto tenuta a continuare ad assolvere l'obbligo di **150 crediti ECM nel triennio**, ovvero alla fine del 2019 deve avere maturato 150 crediti ECM.

Alla luce di quanto sopra, al fine di permettere una corretta applicazione dell'art.2 della sopra citata delibera CNFC, lo scrivente Ordine Territoriale è tenuto a trasmettere, per il tramite della Federazione Nazionale, al Co.Ge.A.P.S., **l'elenco degli iscritti che operavano in campo sanitario**, nei confronti dei quali preesisteva l'obbligo di formazione continua ECM. La richiesta è motivata dalla necessità del Co.Ge.A.P.S. di calcolare l'obbligo formativo individuale degli iscritti.

**La preghiamo, pertanto, di volerci comunicare se possibile entro il 20.03.2019
la sua posizione professionale, a far data dal 01/01/2017.
In particolare quindi se opera in campo sanitario.**

Nel caso in cui lo scrivente Ordine Territoriale non riceva alcuna comunicazione da parte sua entro tale data, stante l'obbligo di trasmissione dell'elenco degli iscritti, si provvederà ad indicare la sua posizione come "iscritto non operante in campo sanitario" per il quale è previsto l'obbligo formativo di 50 ECM entro il 31 dicembre 2019, pena eventuale perdita di diritti correlati alla sua posizione lavorativa.

Alla luce di quanto sopra indicato si precisa quindi che **TUTTI** gli iscritti all'Ordine, in quanto inquadrati come professionisti sanitari, sono obbligati ad attenersi agli obblighi formativi previsti dal programma ECM (salvo naturalmente esenzioni e/o esoneri nei casi specificamente previsti dal regolamento ECM).

Cordiali saluti.

f.to Il presidente
dott. Fabio Denicoli

Consulta il manuale ECM

http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/M_anuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario.pdf